

LXVI.

1^a TORNATA DI SABATO 21 MARZO 1925

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (Discussione):	
Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini:	
NAVA, <i>ministro</i>	2726
MARESCALCHI, <i>relatore</i>	2727
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26:	
SANDRINI	2727
FERA	2733
SPINELLI DOMENICO	2740
Relazione (Presentazione):	
ACERBO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, numero 1903, relativo alla istituzione del grado di Maresciallo d'Italia nel Regio esercito e di quello di Grande ammiraglio nella Regia marina e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande ammiraglio; del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo a richiamo in servizio col grado di Generale d'esercito del tenente generale della riserva conte Luigi Cadorna . . .	2745

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 153-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Onorevole ministro, ella consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*.
Consento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini con le seguenti modificazioni.

Art. 1.

Le sanzioni portate dal decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, sono applicate dagli intendenti di finanza, con proprio decreto penale e con le norme di cui

La seduta comincia alle 10.

MIARI, *segretario*, legge il verbale della seduta antimeridiana del 20 dicembre 1924.
(È approvato).

al Regio decreto 25 marzo, n. 796, ad esclusione di quelle del titolo II.

I decreti penali, se non impugnati, od in ogni caso le sentenze di condanna, saranno pubblicate in almeno due giornali a cura ed a scelta dell'intendente, e le spese relative saranno a carico del condannato.

(È approvato).

Art. 2.

Le analisi occorrenti per l'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, potranno essere eseguite, oltre che dai laboratori, di cui al capoverso dell'articolo 17 del decreto stesso, dai laboratori, compartimentali delle dogane ed imposte indirette, sempre che i relativi campioni siano stati prelevati a cura dell'autorità finanziaria, anche all'infuori dei casi relativi all'applicazione degli articoli 5, 7 e 15 del predetto decreto-legge luogotenenziale.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'esecuzione delle analisi, nei casi di grande affluenza di campioni, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato potranno assumere, sotto la loro responsabilità, analizzatori temporanei, a compenso giornaliero.

Il compenso graverà sui fondi anticipati per l'esecuzione del servizio.

(È approvato).

Art. 4.

A parziale modifica dell'articolo 14 del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, i campioni da prelevare in esecuzione del predetto e del presente decreto, saranno pagati al prezzo corrente di vendita.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Poichè nell'articolo 14 del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917 è già sancito il concetto che la Commissione desidera affermare, ritengo che sia inutile conservare l'articolo 4 di questo disegno di legge, e che la Commissione sia d'accordo con me nella opportunità della soppressione di quest'articolo.

MARESCALCHI, *relatore*. La Commissione consente nel concetto esposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Metto allora a partito la soppressione dell'articolo 4.

(È approvata).

Art. 5.

Nei casi in cui siano constatate contravvenzioni agli articoli 6, 8 secondo capoverso, 12, 13 del citato decreto n. 729, ed in genere nei casi in cui non occorre analisi chimica, il decreto penale dell'intendente di finanza è emesso in base ai verbali degli agenti che hanno scoperto le contravvenzioni.

In tutti gli altri casi, il decreto dell'intendente verrà emesso sulla base della relazione motivata dall'analisi chimica. L'intendente, però, in ogni caso, ordinerà il sequestro della merce dovunque si trovi.

(È approvato).

Art. 6.

All'articolo 19 del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui il decreto dell'intendente venga impugnato nei riguardi dell'analisi, la domanda di revisione dell'analisi stessa dovrà essere fatta contemporaneamente all'atto impugnativo ed essere corredata della ricevuta del deposito in tesoreria della somma di lire 100 per ogni campione, a titolo di compenso e spese. Tale deposito verrà restituito ove la revisione riesca favorevole al richiedente. In mancanza di richiesta di revisione si riterrà accettata la prima analisi ».

(È approvato).

Art. 7.

Ai servizi di vigilanza contro le frodi del commercio dei vini sarà particolarmente provveduto con personale della Regia guardia di finanza, il quale, per i servizi fuori sede, avrà diritto al pagamento delle indennità di missione o di trasferta nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Ai sottufficiali e ai militari di truppa sarà inoltre corrisposta l'indennità all'articolo 12 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170.

(È approvato).

Art. 8.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nei bilanci della spesa del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle finanze, entro il complessivo limite di annue

lire 800,000, gli aumenti di stanziamento necessari per l'esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto e nel decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.

(È approvato).

Naturalmente la numerazione di questi ultimi articoli sarà coordinata alla soppressione, testè approvata, dell'articolo 4.

Darò ora lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione:

« La Camera invita il Governo a volere sollecitamente presentare un nuovo disegno di legge sulla preparazione, la vendita e il commercio del vino, che tenga conto delle osservazioni fatte nella passata legislatura per la modifica del Regio decreto 12 aprile 1917, n. 729, ora convertito in legge, comprenda il Regio decreto 24 gennaio 1924, n. 277, e meglio coordini le disposizioni di quei decreti con quelle del presente decreto-legge 14 settembre 1924, e delle altre leggi richiamate in questo e nei precedenti ».

Il Governo accetta questo ordine del giorno della Commissione ?

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Accetto l'ordine del giorno.

MARESCALCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARESCALCHI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro che ha voluto accettare il nostro ordine del giorno, perchè è molto importante coordinare le disposizioni dei decreti già convertiti in legge con quelle del presente decreto-legge 14 settembre 1924. Ma quello che raccomando è che si faccia presto. Anzi, sapendo che l'onorevole ministro sta preparando un decreto per regolare tutta la materia di prevenzione delle frodi riguardanti i prodotti agrari, colgo l'occasione di pregarlo di voler fare molto presto altrimenti tanto lodevole lavoro perderà gran parte della sua efficacia.

E vogliamo far notare su questo disegno di legge, che la parte di esso che mira a reprimere l'annacquamento del vino, e che è stato lodevolissimo pensiero del ministro di disporre in modo pratico, si trova a contrastare con le più recenti disposizioni del ministro delle finanze che mirano a rinerudire il dazio sul vino, favorendo così indirettamente il ripetersi della frode dell'annacquamento.

Mentre noi stabiliamo le pene per coloro che annacquano il vino, il ministro delle finanze incoraggia l'annacquamento del vino aumentando i dazi di consumo delle città,

unico modo questo, anzi il primo dei modi perchè si compia l'annacquamento; noi teniamo che questa osservazione rimanga a verbale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale. Ne ha facoltà.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Posso assicurare l'onorevole relatore che il progetto di legge, al quale egli ha accennato, si sta preparando, e sarà mia premura di presentarlo molto rapidamente al Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge (V. Stampato n. 285-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Onorevoli colleghi! Merito principale del bilancio, di cui intraprendiamo l'esame, è il funzionamento della giustizia, problema quanto mai preoccupante e sentito dal Paese. Se ci rivolgiamo la domanda, come funziona la giustizia oggi in Italia, ci si presentano due risposte: prima, quanto al rendimento della magistratura, diligenza, correttezza, cultura dei magistrati, assiduità negli uffici, produzione di lavoro, la risposta è pienamente favorevole, poichè la magistratura dà un ottimo rendimento individuale.

Le statistiche, specialmente dei centri giudiziari maggiori, portano una produzione di sentenze di oltre una al giorno per ogni magistrato, trenta sentenze al mese. Un lavoro di questa importanza deve effettivamente considerarsi un lavoro quasi superiore

alla possibilità tecnica normale di un buon magistrato. Ragione per cui qualche volta la formulazione delle sentenze risente di questo eccesso di lavoro, di questo *surmenage*, e della fretta con cui il magistrato deve esaurire il suo compito.

Se poi ci domandiamo come procede la giustizia in senso obbiettivo, dobbiamo rispondere pessimamente. Senza tema di esagerazione. Gli uffici sono pletorici, il personale non è in corrispondenza alle esigenze, le forme sono inceppanti, e si aggiunge la difficoltà delle parti a raggiungere i centri giudiziari: ne consegue che le cause, prevalentemente per ragioni di ufficio si prolungano per mesi e mesi, per anni ed anni: rinvii, che si fanno a tre o quattro mesi di distanza; istruttorie che non si compiono mediante i cancellieri, ma a cui debbono accudire, facendo da cancellieri, gli stessi avvocati: un ingombro insomma, determinato anche dall'aumento della litigiosità, che rende assolutamente penoso l'esercizio della giustizia e impari alla bisogna.

Io credo che questo disservizio di carattere obbiettivo sia anche un po' l'effetto della grande riforma delle circoscrizioni attuata dall'onorevole Oviglio. Di questa riforma si deve assolutamente plaudire il concentramento della Cassazione, che per sua natura non può concepirsi che come unica: la sua alta funzione di giudice supremo delle nullità e di custode della legge non comporta una plurificazione. Ma riguardo alla riforma delle minori circoscrizioni, dobbiamo constatare un peggioramento della situazione.

Che vi fossero delle sedi giudiziarie, le quali avessero poco lavoro, o non avessero la ragione intrinseca della loro esistenza, possiamo tutti ammetterlo. Ma la decretata concentrazione degli uffici giudiziari in tribunali molto distanti dalle località che hanno bisogno della giustizia, la eliminazione specialmente delle preture per quanto riguarda il mezzogiorno d'Italia e le isole, ha prodotto l'effetto che le sedi concentrate non possono più smaltire il loro lavoro ordinario, che gli avvocati si sono inurbanati in pochi centri, e che i magistrati, vieppiù affollati di affari dalla riunione delle sedi vicine, sono divenuti insufficienti alle esigenze della giustizia.

Bisogna dunque avere il coraggio, che comprendo notevole, di rettificare la riforma e rivedere le circoscrizioni.

Cardine della funzione della giustizia è che questa sia facile ed accessibile al popolo, che la richiede. Essa è una funzione di Stato, la prima anzi delle sue funzioni,

e dev'essere vicina, pronta ed a buon mercato.

Frattanto cosa si può fare per correggere l'attuale situazione di cose?

Volendo pensare alle grandi riforme, si potrebbe ritornare a quella che con tanta sfortuna fu iniziata del compianto ministro Finocchiaro-Aprile, e della quale parlai nel mio discorso sul precedente bilancio, riforma che fu stroncata dal cattivo metodo di applicazione; voglio dire al giudice unico che potrebbe anche essere fiancheggiato dagli assessori o scabini, riforma che se ben applicata potrebbe, a mio mezzo, rimediare a quella che chiamerei una deficienza demografica di reclutamento della magistratura; poichè, come fu già rilevato nella relazione così acuta, per quanto concisa, dell'onorevole Riccio, la nostra popolazione può dare soltanto un certo contingente di magistrati, che dato l'ordinamento attuale della giustizia sarà sempre impari alle necessità.

Il giudice unico permetterebbe di abolire uno dei due collegi di appello attualmente esistenti, ossia il tribunale per le sentenze dei pretori, e la Corte d'appello per quelle dei tribunali e semplificherebbe la giustizia così: giudice unico alla base, per tutte le cause di primo grado, tribunale di appello, Corte di Cassazione.

Il problema della giustizia sarebbe in tal modo risolto anche per quanto riguarda il reclutamento, salvo a corroborare, come ho detto, il magistrato unico, con l'assistenza degli scabini presso a poco come accadeva nei tribunali di commercio, che sono stati aboliti non so con quanta ponderazione.

Che se non vogliasi pensare in questo momento a tale rimedio, che potrebbe essere ritenuto troppo radicale, o non confortato dall'esperimento del giudice unico durante la legge Finocchiaro-Aprile, altri espedienti si debbono ricercare per alleggerire il funzionamento della giustizia. Quali potrebbero essere?

Io ne indico alcuni.

Primo, elevare la competenza dei conciliatori a mille lire. La competenza dei conciliatori portata a 400 lire ha dato buoni risultati. Il giudice conciliatore, che ordinariamente è un magistrato a riposo, un avvocato, una persona esperta e proba che raccoglie la fiducia dei suoi concittadini, come giudica oggi lodevolmente fino a 400 lire, può giudicare benissimo fino a mille, tanto più che, dato lo svalutamento della moneta, la differenza nei valori non è rilevante.

Secondo, elevare la competenza dei pretori almeno fino a 10,000 lire.

Queste due semplicissime riforme, provocherebbero lo sfollamento immediato dei Tribunali e delle Corti d'appello.

Terzo, attuare la legge già esistente sulla concentrazione delle preture multiple. Dove nei capoluoghi più importanti esistono due o più preture, queste si debbono unificare.

A Roma, per esempio, abbiamo sette preture civili, due urbane. Le sette preture civili portano per conseguenza sette uffici di ufficiali giudiziari, sette uffici di cancelleria per i piccoli fallimenti, sette uffici di cancelleria per le tutele, sette uffici di cancelleria per le istruzioni, sette uffici per le udienze insomma: una settemplificazione di funzioni, di magistrati, di cancellieri, di ufficiali giudiziari, che può essere semplificata e ridotta a una, con vantaggio generale; perchè, allorchando sarà istituito il pretore unico in Roma, con un giusto numero di pretori assistenti, o aggiunti, resteranno abolite le questioni di competenza territoriale, locale; l'accesso sarà unico, l'ufficio unico per tutte le svariate funzioni delle preture, con rilevante economia di tempo, di personale, e di spese.

Quarto, unificare il servizio degli ufficiali giudiziari. Continuando l'esempio di Roma, vi sono sette uffici coi rispettivi ufficiali giudiziari di pretura, ufficio ed ufficiali giudiziari del tribunale, ufficio e ufficiali giudiziari della Corte di appello, ufficio e ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, ciascuno dei quali ha una determinata propria competenza.

Non si può fare notificare un ricorso in cassazione dall'ufficiale giudiziario di pretura, nè un atto di appello al tribunale dall'ufficiale giudiziario della Corte d'appello, e viceversa, e via dicendo. Perchè questo? Che ragione c'è di stabilire diverse giurisdizioni negli ufficiali giudiziari?

Dove esistono tutti questi uffici, poichè ognuno ha l'identica funzione e la stessa sfera di attribuzioni, unifichiamoli, e avremo risparmiato funzionari, questioni e spese. Ne risulterà alleggerita anche l'opera degli avvocati, che oggi debbono correre in tutti i diversi settori della città per la notifica degli atti delle diverse competenze.

E si vedrebbe in tal modo eliminata anche quella poco lodevole gara, che oggi esiste, tra gli ufficiali giudiziari delle diverse sedi.

Finalmente, la semplificazione ed acceramento delle forme giudiziarie. Ma questa riforma sta dinanzi alla apposita Commissione Reale, che speriamo potrà vararla sollecitamente, e quale noi avvocati, e con noi le parti, da tanto tempo auspichiamo.

Dalla meditata relazione dell'onorevole Riccio si apprende qualche notizia sui concetti fondamentali della riforma; se ne desume che la riforma sarebbe intonata più al processo scritto, che al processo orale.

Qualunque sia il metodo, che debba prevalere, una viva raccomandazione, io rivolgo alla squisita moderna intelligenza del ministro guardasigilli, il quale, io ritengo, per quanto siano eminenti i membri della Commissione, e profondi i loro studi, non dovrà subirne senza discrezione i concetti dottrinali o i sistemi pratici, che saranno da essi suggeriti, ma imprimerà alla riforma un concetto proprio, ed una direttiva personale, sicchè la riforma sarà la riforma dell'onorevole Rocco e non della Commissione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Siamo d'accordo.

SANDRINI. Ne ho piena fiducia. E la mia raccomandazione è, che non si perda di vista quello che è il cardine di qualsiasi buona legge processuale, cioè: dare la possibilità alle parti litiganti di avvicinare immediatamente il giudice per averne il più sollecitamente possibile la sentenza. Questo che è il principio elementare del processo civile viene spesso intralciato entro il dedalo delle questioni più ingombranti: queste si debbono eliminare. Così quelle relative alla competenza, che ora provocano giudizi di appello e di cassazione, allontanando all'infinito il giudizio sul merito. Così anche quelle di nullità formali, di decadenze di termini, ecc., che tutte debbono essere superate, sostituendo alla forma della citazione di parte, quella del ricorso al magistrato.

Inoltre bisogna dare al giudice il più ampio potere in istruttoria. Egli non deve essere una mummia nel processo, ricevere le carte nel fascicolo delle parti e dare poi la sua fredda decisione; ma deve essere parte integrante, volitiva e direttiva dell'istruttoria, come avviene nel processo penale. In tal modo si eviterà la necessità di una grandissima parte di sentenze interlocutorie e di numerose contestazioni incidentali, e si potrà ritornare alle fonti auree del diritto romano, in cui il giudice dava l'azione, dirigeva il processo, e pronunciava la sentenza, che seguiva immediatamente alle contestazioni fatte dinanzi a lui.

Un altro argomento interessante il bilancio della giustizia è quella della riforma dei codici che è la parte vorrei dire dottrinale del bilancio stesso. Ma avendo parlato di quella del Codice di procedura civile, non intendo aggiungere altro, limitandomi ad

esprimere il desiderio che la riforma venga fuori presto, e completa, sì da evitare l'inconveniente dei tempi passati, nei quali le riforme parziali si succedevano le une alle altre, senza la necessaria coordinazione.

E veniamo alla riforma della legge sulla professione forense, della quale l'onorevole Riccio, con sobria e come al solito elegante parola, tratta alla fine della sua relazione, non per riparare ad una deficienza della prima, che nessuno ha mai pensato di censurare, ma solamente per esporre lo stato delle cose ed esprimere il pensiero suo e della Giunta del bilancio intorno alla riforma stessa. Consenta l'onorevole ministro, che prima di presentare al Parlamento questa tanto desiderata riforma, dalla quale la classe degli avvocati attende, e da molto tempo, la propria elevazione, io esprima qualche concetto relativamente a quelle indiscrezioni o pregustazioni che si leggono nella relazione dell'onorevole Riccio, ed anzitutto sulla base della professione degli avvocati.

Sembra, che questa, con la riforma, debba continuare come è stata plasmata dalla legge del 1874, cioè con la divisione delle due professioni di procuratore e di avvocato. Non voglio anticipare la discussione sulla legge, ma prima che il progetto venga definitivamente formulato, prego l'onorevole ministro di pensare se non sia il caso di rettificare, ove la relazione corrisponda al suo pensiero, il concetto dal quale è partito per mantenere la separazione delle due professioni.

Intendiamoci bene. L'Italia nel quadro della lite non vede un avvocato e un procuratore, ma soltanto un avvocato.

La pratica, l'esperienza, la necessità delle cose non danno procuratori, ma avvocati difensori. Se i tempi passati potevano permettere il tipo di un avvocato puro, che non si occupasse degli atti, dell'istruttoria e delle innumerevoli necessità della causa, per le quali si era creato un professionista più modesto, servizievole e poco retribuito, cioè il procuratore, questo la concezione moderna della professione di avvocato respinge assolutamente. Per molte ragioni.

Cominciamo dalla più vile, dalla inferiore: per una ragione economica. Quando tenete distinto il tipo professionale del procuratore da quello dell'avvocato, voi caricate ogni affare — come mi diceva il buon presidente del Consiglio dell'ordine di Trento, che rimaneva meravigliato di vedere tuttodì in Italia questa applicazione — di quattro professionisti, ossia di quattro famiglie: quella del procuratore dell'attore, quella

dell'avvocato dell'attore, quella del procuratore del convenuto, quella dell'avvocato del convenuto.

Seconda ragione: l'unità della trattazione della causa. Se voi li tenete distinti, cosa deve fare, cosa farà in effetti il procuratore di fronte all'avvocato? Qui ce ne sono parecchi di eminenti colleghi nella professione, a cominciare dal relatore onorevole Riccio e dall'illuminatissimo e genialissimo nostro ministro guardasigilli, i quali sono contemporaneamente iscritti nell'albo...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io no!

SANDRINI. L'onorevole Riccio...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io non lo sono mai stato!

SANDRINI. Il nostro guardasigilli ha una posizione eminente nella cattedra e lascia a noi le aspre e quotidiane fatiche delle battaglie del Foro, ma noi, quanti siamo di avvocati in quest'Aula, siamo quasi tutti iscritti nel doppio albo degli avvocati e dei procuratori. L'amico onorevole Riccio fu onore e decoro del Consiglio di disciplina dei procuratori per moltissimi anni; io pure vi appartenni per molti anni. Ora, lo domando a me stesso, lo domando all'onorevole Riccio, lo domando a voi colleghi tutti: avete mai sezionato in voi stessi la qualità di procuratore e la qualità di avvocato?

Ovvero avete respinto come vile la funzione difensiva nell'istruttoria del giudizio, ovvero avete confidato ad altri, come altissima e irraggiungibile, la funzione dell'avvocato staccata da quella del procuratore? Questo non è, questo non avviene.

Ma soprattutto sovrasta la ragione della elevazione culturale dell'avvocato, il quale, per essere tale, deve sempre essere idoneo alla indagine e alla difesa del diritto.

Si annida, onorevole ministro, nel concetto della duplicazione un pensiero di falso riguardo per gli avvocati che si applicano alla sola discussione orale delle cause.

Ma con ciò si fa torto al loro sentimento di responsabilità.

Si obietta: volete voi che un eccelso avvocato, per esempio l'onorevole Scialoja, mio professore amatissimo, si applichi all'istruttoria delle cause? Ma perchè no? È indecoroso curare l'istruttoria, dalla quale spesso dipende la sorte delle cause? Se vi sono fatiche minori da fare nelle cause, gli eminenti avvocati si avvalgono del proprio sostituto, del proprio collaboratore o collega di ufficio, che provvede alla notifica degli atti, e a quant'altro occorre per l'anda-

mento processuale delle cause: ma non creiamo istituzionalmente due professioni, in modo da frazionare quella che è per eccellenza la funzione unica del difensore, il difensore delle parti.

Mantenendo le due professioni separate, esse esigono due ordini di collegi: quello degli avvocati e quello dei procuratori, e con essi due Consigli, un Consiglio dell'ordine ed un Consiglio di disciplina, tutte duplicazioni dalle quali ci dobbiamo liberare.

La vostra mente altissima, alacre, nutrita di studi e geniale, onorevole ministro, deve migliorare questa condizione di cose. Non debbono esistere procuratori in grado di inferiorità rispetto agli avvocati: la funzione del difensore è altissima e non può essere concepita ed attuata che con un solo ordine di professionisti, una sola disciplina, una sola legge che ne regoli le responsabilità e l'esercizio. Così Voi avrete fatto opera di semplificazione, mentre invece, mantenendosi la doppia casta, dei procuratori e degli avvocati, noi rimarremo nel vecchio andazzo, di fronte al quale si ripeteranno le aspirazioni di nuove riforme per il futuro.

Per quanto ha riguardo agli altri punti fondamentali della riforma, mi permetterò di accennare ad un altro solo, e cioè quello dell'albo speciale per i difensori in cassazione.

Voi, onorevole ministro, con una energia di volontà, della quale Vi riconosco tutto il merito, avete aderito al concetto auspicato dagli ultimi congressi forensi, cioè quello dell'albo limitato; non dico l'albo chiuso, orribile parola, che interclude la palestra del Foro ai migliori ingegni, ma albo limitato nel senso che per vie dirette od indirette, il numero degli avvocati possa proporzionarsi al numero degli affari giudiziari.

È questa una saggia riforma, perchè quando dalla sfrenata libertà professionale si arriva alla conseguenza di una pleora dannosa al funzionamento della giustizia e alla elevazione della qualità dell'avvocato, bisogna che lo Stato intervenga a porvi riparo, per lo meno fino a che le condizioni dei tempi non siano mutate. Ma non posso giustificare il concetto dell'albo speciale per la Cassazione. Per me l'avvocato, quando è iscritto nell'albo, è avvocato completo, perfetto, finito, sia che difenda innanzi al pretore, sia che difenda dianzi all'altissimo consesso della Cassazione.

Non facciamo nuove distinzioni o altre limitazioni! Quando l'avvocato ha superato tutte le prove di cultura e di pratica profes-

sionale, il ministero suo non deve più trovare inceppamenti e limitazioni.

L'albo speciale per la Cassazione è una concezione francese, stantechè in Francia la Cassazione venne concepita come un tribunale supremo di tutela dei poteri giurisdizionali dello Stato; ragione per cui l'avvocato di Cassazione partecipa di tal natura dell'istituto ed assume quasi una funzione di Stato.

In Italia non è così. La nostra tradizione è di libertà e la Cassazione non difende nè gli organismi nè le posizioni giurisdizionali dello Stato; difende semplicemente la legge. Ora per la difesa della legge la nobile classe degli avvocati deve poter liberamente e completamente esercitare la sua missione senz'alcuna graduatoria o distinzione.

Così avremo una linea semplice, nella riforma, un solo avvocato per la difesa delle parti, un solo avvocato per tutte le sedi. È il massimo della semplicità, congiuntamente al massimo di quello che ritengo l'ideale per l'esercizio della nostra professione.

Da ultimo, onorevole ministro, voglio esprimere la grande soddisfazione del mio spirito, per la riforma da Voi intrapresa, circa la proprietà ecclesiastica. Finalmente! Era dalla legge delle garantigie, l'onorevole relatore lo ha ricordato, cioè dal 1871, che l'Italia aspettava questa riforma, promessa in quel monumento di sapienza giuridica, che è la legge delle garantigie, che sarà sempre ricordata nei secoli e nella storia in relazione al ponderoso problema della convivenza dello Stato, allora rivoluzionario, in Italia, con la Chiesa cattolica, privata del dominio temporale; vorrei anzi dire, che il problema non tanto fu posto dall'articolo 18 della legge delle garantigie, quanto dalla applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, che tolsero la personalità giuridica alle corporazioni religiose, cioè delle leggi piemontesi del 1850 e successive e di quelle (del 1860, 1861, 1866 e 1867 dello Stato italiano.

Dominava allora la preoccupazione del grande numero di corporazioni religiose, che avevano invaso tutta l'Italia con i loro patrimoni, i cui beni più non circolavano secondo la concezione del tempo dei principi relativi al diritto di proprietà. Lo Stato credette quindi di dover provvedere e provvede, principalmente, togliendo alle corporazioni religiose la personalità giuridica.

Ne derivava la perdita della capacità di possedere, e, mancando tale capacità, subentrava nei loro beni lo Stato così, come quando taluno muore senza lasciare eredi.

Se non che gli ordini religiosi sono sopravvissuti ugualmente, anzi hanno assunto una posizione più rinforzata nell'opinione pubblica italiana. Quelli che erano, sono rimasti, dedicati all'assistenza dei malati, all'insegnamento, alle più svariate funzioni di assistenza sociale. Ed essi si impongono al rispetto delle popolazioni, non come individui singoli riuniti, ma come collettività. Sicchè nella coscienza del popolo esiste tuttavia l'ordine religioso, il monastero, la gerarchia disciplinata delle pie associazioni.

Anche il fenomeno della mano-morta è tutt'altro che sparito; e lo Stato non ha nè i mezzi, nè la possibilità etica di poterla combattere, a meno di porsi sopra una via, che verrebbe subito definita di persecuzione.

A quelli che erano i patrimoni delle corporazioni religiose, pubblicamente ed onestamente dichiarati nei tempi passati, oggi si sono sostituiti i patrimoni dei così detti prestanomi, che con abili espedienti riescono a conservarli a favore delle corporazioni inutilmente sopresse.

Il problema che il legislatore deve porsi non è della materialità dei beni, ma quello della liceità, per non dire della utilità sociale della esistenza giuridica delle corporazioni religiose, che esistono di fatto.

Io sono cattolico professante e quindi per conto mio il problema non ha nessuna ragion d'essere. Quando io vedo la personalità giuridica concessa ad un istituto di cultura, ad una biblioteca circolante, alle più diverse associazioni che perseguono scopi di ogni sorta, — innumerevoli decreti vengono emessi tutti i dì di erezione in ente morale —, quando vedo la personalità giuridica concessa dal codice di commercio anche alle società di speculazione, mi domando perchè la si voglia negare alle pie unioni di uomini, i quali si propongono o di beneficiare il prossimo con l'assistenza ospitaliera o di promuovere la cultura mediante l'insegnamento, o di irradiare la civiltà italiana all'estero, come fanno i missionari, di prodigarsi, in una parola, in ogni genere di attività caritatevole verso l'umanità sofferente? E sia pure che abbiano per scopo l'esercizio in comune dei propri doveri religiosi, la preghiera.

Io mi inchino dinanzi all'uomo che prega e che invoca la Divinità per migliorare il proprio essere, per migliorare la società, quando alla preghiera si associa la pratica della pietà e della solidarietà umana.

Ed allora, onorevole ministro, noi dobbiamo avere il coraggio di ridare la perso-

nalità giuridica a queste istituzioni, che vivono in mezzo al popolo, siano esse i fraticelli di Francesco d'Assisi, o i dotti seguaci di San Domenico, o i Benedettini che hanno arricchito il nostro paese di biblioteche, od altri non meno insigni per opere spirituali. Quando noi visitiamo le certose, o i musei, come ad esempio, quello di San Martino di Napoli, così ricchi di opere d'arte, pensiamo con tristezza che è cessata quella fonte di produzione, perchè è venuto meno lo spirito d'iniziativa inerente al concetto di proprietà.

Se riconosciamo alle congregazioni religiose il merito di avere raccolte e conservate quelle suppellettili insigni, che hanno dotato l'Italia di inesauribili biblioteche, archivi ed auree miniere di opere d'arte, di avere custodito nei tempi bui la face della cultura, di avere creato le più svariate forme di assistenza umana, asili, ospedali, monti di pietà, dobbiamo riconoscere altresì che forse con eccessiva fretta e con una visione troppo unilaterale il legislatore italiano ha distrutto tutta questa eredità del passato, lasciando sopravvivere le istituzioni, ma togliendo loro ogni attività economica e giuridica, togliendo loro ogni espressione di volontà, intelligenza e produttività, rappresentata dal dominio delle proprie opere.

La riforma della legislazione sulla proprietà ecclesiastica porterà necessariamente anche ad affrontare questo problema della personalità giuridica. L'onorevole ministro guardasigilli ha avuto un grande ardimento: egli ha osato chiamare nella commissione che studia la riforma, tre dignitari ecclesiastici, tre monsignori.

Dico la verità, che se questo si fosse pensato otto o dieci anni fa, qualcheduno avrebbe potuto dire al ministro guardasigilli: avete forse perso il cervello? La spiegazione del fatto odierno è molto semplice, e consiste nel cambiamento della situazione spirituale.

Voi lo avete detto bene, onorevole guardasigilli, lo avete scolpito, nè io posso ripetere meglio le vostre parole, nel discorso inaugurale dei lavori della commissione.

Oggi in Italia domina uno spirito nuovo, ed è lo spirito che deriva dalla elevazione dei valori morali. Oggi l'Italia affronta il problema religioso nella sua interezza, sì nella coscienza individuale, che nella coscienza collettiva: riconoscendo che lo spirito religioso è quello che ha plasmato il carattere morale del suo popolo e costituisce l'elemento più perspicuo della coscienza degli italiani; quello spirito per cui Roma si fece

grande e per cui Atene si meritò il celebre elogio del grande propagandista del cristianesimo.

Quando rileggo qualche volta, se mi permettete la digressione, gli atti dell'apostolo Paolo, e giungo alla narrazione della sua penetrazione in Atene, in mezzo ai sapienti dell'Antica Grecia, raffinati cultori di scienza religiosa, rimango sempre colpito dalla bellezza dell'apostrofe, che l'audace interprete del pensiero cristiano ad essi rivolge: « Sapienti della Grecia, visitando la vostra città, ammiro il vostro spirito religioso, perchè dovunque vedo templi ed are che sono i testimoni della vostra fede: uno ne ho visto dedicato al Dio ignoto. Ebbene di questo Dio ignoto io sono venuto a parlarvi ». E il grande apostolo comincia a parlare di Cristo.

La posizione di Paolo fu fissata in Atene con questo omaggio alla religiosità del popolo.

Questa religiosità noi dobbiamo restaurare in Italia perchè è la fonte prima della nostra cultura e della nostra vita interiore. Ora, onorevole ministro, voi avete detto che il cambiamento della situazione spirituale del popolo dopo la guerra e dopo l'avvento del Governo fascista ha permesso al Governo nazionale di affrontare il problema della vita religiosa del paese e tutti gli altri, che con esso si ricollegano.

Ve ne do piena lode e spero che l'ausilio dell'eletta Commissione che avete chiamato intorno a voi per aiutarvi nella vostra opera, fondamentale per la vita pubblica, contribuisca a farvi raggiungere al più presto il vostro nobile scopo. La storia accompagnerà il vostro nome con l'epiteto non solo di restauratore della proprietà dei religiosi, ma di saggio e profondo valutatore della vita giuridica e della vita sociale del paese.

Dopo ciò ho finito e chiedo venia alla Camera di averla tediata. Altri colleghi tratteranno altri argomenti, appropriati a questo bilancio, secondo che più li attragga il loro spirito. Io conchiudo confermando la mia piena fiducia nella opera dell'onorevole ministro, sia per quanto attiene alla riforma dei Codici, sia per quanto attiene alla riforma della legge professionale forense, con la speranza che il ministro possa accedere a quelli che ho esposti come principii della mia convinzione e della mia pratica; e finalmente per quanto attiene alla riforma della legislazione ecclesiastica.

Ma chiudendo, onorevoli colleghi, e se me lo permettete, vorrei aggiungere, ricordandomi di essere deputato del Veneto, ossia

investito anche di una rappresentanza locale (*Commenti*), una viva raccomandazione.

Ho inteso che l'onorevole ministro vada pensando a modificare la circoscrizione della Corte d'appello di Venezia.

Se ciò dovesse accadere, onorevole Rocco, mettereste a repentaglio l'infinita nostra devozione per Voi. (*Commenti*). La Corte d'appello di Venezia non deve essere diminuita.

Venezia ha già sofferto troppi disinganni per subire anche questo. A Venezia è stato tolto perfino il sacro retaggio di quell'Arsenale, che fu la sua gloria e fu celebrato da Dante. Non toccate la Corte d'appello di Venezia, onorevole ministro. Non staccate da Venezia la provincia di Udine, che sempre le è stata congiunta. Date a Trieste il Carso, Pola, l'Istria, Fiume: ma non togliete a Venezia il suo territorio naturale.

Con questo grido, che viene dall'anima; io chiedo congedo a Voi onorevole ministro ed alla Camera. (*Vivissimi applausi — Moltilissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boeri.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera. Come ella vede, onorevole collega, nelle sedute antimeridiane si parla meglio. Vi è maggiore assistenza di tecnici e di appassionati. Una volta i bilanci si discutevano sempre nelle sedute antimeridiane.

FERA. Ringrazio l'onorevole Presidente della sua squisita cortesia verso di me.

Onorevoli colleghi, nella mia interpellanza, rivolta al ministro di grazia e giustizia e al ministro delle finanze, io ho affermato che vi sono molti ex magistrati, che vivono in condizioni di povertà, che testimoniano solo con quanta purezza, mal compensata, essi servirono la grande causa della giustizia.

Questi ex magistrati, tra i più alti dello ordinamento giudiziario, sono stati sacrificati dal decreto Rodinò del 14 dicembre 1921.

Noi abbiamo l'obbligo di riparare a questi tristissimi effetti per ragioni di assoluta giustizia.

E mi spiego: nella discussione che, nella primavera del 1923, si fece in Senato per la conversione in legge del decreto Rodinò, fu in forma chiara accertata l'incostituzionalità del decreto medesimo, sovra tutto per l'abbassamento dei limiti di età dei capi di Corte da 75 a 70 anni, in quanto questa e altre modificazioni dell'ordinamento giudiziario, in tale decreto contenute, esorbita-

vano dai poteri, che la legge 13 agosto 1921 aveva conferito al Governo del tempo.

Il Senato, perciò, a cose integre, non aggravate dai successivi fatti compiuti, non avrebbe esitato a fare giustizia di quel decreto. Ma ebbe il senso di equilibrio che mancava al decreto Rodinò e, a fine di evitare un nuovo e più vasto sconvolgimento, che nel personale dell'alta magistratura e man mano dei gradi inferiori si sarebbe determinato, se non convertito in legge il decreto, si fossero dovuti reintegrare in posto gli antichi capi da esso colpiti, preferì sanzionare il mal fatto e, pur deplorandolo, accordò la richiesta conversione.

Ne seguì necessariamente il sacrificio di quasi tutti i più alti magistrati, che, dopo una lunga carriera mal retribuita, spesa tutta e la migliore parte a vantaggio della giustizia, si videro di un tratto gettati nel comune fossato della miseria, proprio quando per l'avanzata età, nel turbine insistente della vertigine dei prezzi di ogni cosa, i loro bisogni crescevano a dismisura.

La pensione, loro spettante, in nette lire 878 e centesimi al mese, aumentata ora dalla nuova legge sulle pensioni a circa lire 1000, rappresenta la metà della spesa necessaria per vivere ad una famiglia modesta e anche per numero ristretta.

Si aggiunga che fra poco cesserà l'assegno personale, accordato ai più dal decreto Rodinò per soli tre anni; e questi vecchi magistrati non avranno come vivere, dato che, uomini semplici ed onesti, non hanno potuto, nella integrità della loro carriera, nulla economizzare sui proverbiali, magrissimi emolumenti!

A sollevarli da tale stato basterebbe, eccezionalmente, per la eccezionalità del caso, considerarli come rimasti in servizio, con percezione degli attuali stipendi, e su questi liquidare la pensione, salvo rimborso rateale allo Stato delle ritenute, che avrebbero dovuto pagare; oppure ammetterli a pensione sul coacervo dello stipendio, già goduto in servizio, e della indennità di carica, che fu concessa a tutti i magistrati, col decreto 29 gennaio 1920 e la legge 7 aprile 1921, non per incarichi o funzioni speciali, ma per le particolari difficili condizioni economiche, in cui essi versavano.

Un progetto di legge di qualche articolo in questo senso sarebbe opera giusta, tenuto anche presente che non sono molti questi ex-capi di Corte d'appello e delle soppresse Corti di cassazione, i quali hanno reso eminenti servigi allo Stato, che noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare.

La differenza fra noi e gli uomini del passato sta soprattutto in questo: che noi intendiamo il giusto valore delle funzioni sociali e miriamo, in pieno accordo coll'onorevole ministro delle finanze, più alto che non sia il piccolo beneficio di un'immediata economia, che si realizzi nel bilancio, a danno di quei principi di giustizia, che costituiscono il grande patrimonio morale degli Stati. (*Approvazioni*).

Il Governo migliorerà le condizioni degli impiegati, in rapporto coll'attuale valore della nostra moneta, e farà bene, perchè, se si vuole che il funzionario sia dello Stato, sia dei comuni e delle provincie dia il massimo rendimento, è necessario assicurarli, con l'agiatezza, la indipendenza e il decoro della sua funzione. (*Approvazioni*).

Il Governo migliorerà anche (esprimo questa fiducia) le condizioni dei vecchi pensionati: perchè, se i 75 milioni concessi nel 1923 e gli altri, che si potranno ancora concedere, hanno rappresentato e rappresenteranno per taluni il famoso meglio che nulla, certo è che il problema non si risolve se non che con la perequazione generale delle pensioni, anche per togliere di mezzo lo scandalo (che per me è tale) di marescialli, portalettere, uscieri, che percepiscono pensioni assai superiori a quelle del generale, del direttore, del capo ufficio.

Ma per i magistrati il caso è speciale. Nessun funzionario dello Stato si trova nella condizione di esser stato cacciato via dal suo ufficio, innanzi il tempo prefisso della legge precedente, con un decreto illegale, convalidato *pietatis causa*.

Se questi vecchi magistrati fossero rimasti in carica, avrebbero goduto i nuovi stipendi, con cui l'indennità di carica si è consolidata, e avrebbero liquidato, con indiscutibile vantaggio, in base a questi, la loro pensione.

La seconda soluzione proposta è più semplice e il Governo può farla sua, se l'altra gli sembri gravosa.

Che si chiede in concreto?

Che la indennità di carica, che per sua natura era integrativa dello stipendio, sia considerata come tale agli effetti della pensione, in analogia a quanto è disposto nell'articolo 136 delle disposizioni transitorie del decreto Rodinò, il quale stabilisce l'assegno personale (che vorrebbe quindi subito a cessare) nella differenza fra la pensione e lo stipendio, tenuto conto in questo dell'indennità di carica.

Concludo su questo punto: ammettendo gli alti magistrati a pensione sul coacervo dello stipendio e della indennità di carica, tenuto presente che tale coacervo è fissato dalla nuova legge nei quattro quinti della somma complessiva, detratta la ricchezza mobile (lire 11,70 per cento) pari a lire 2680 su una pensione di lire 22,000 circa, e lire 2340 su una pensione di lire 20,000 circa, si hanno somme che non possono e non devono spaventare il ministro delle finanze, quando c'è una questione di dignità e di umanità da risolvere.

Saremo noi così a rendere a questi vecchi ed alti magistrati quella giustizia, che per tanti anni essi resero ai cittadini italiani, senza che il vento di nessuna passione li offendesse: e questo è per me merito grande della magistratura italiana. (*Vive approvazioni*).

La delinquenza minorile.....

SCIALOIA. Dai vecchi ai giovani!

FERA... è un argomento che appassiona da molto tempo i criminalisti di tutti i paesi.

Il ministro della giustizia ha detto recentemente: da noi qualche cosa si è fatto (discorso al Senato). I delinquenti minori sono ricoverati in reclusori a parte e il nostro personale carcerario ottiene risultati apprezzabili.

Mi permetta l'onorevole ministro della giustizia che, con ogni riguardo, che verso di lui è doveroso, ma, con altrettanta franchezza, io gli dica che questo è poco; assai poco!

L'onorevole Rocco m'insegna che il problema è di diritto e di sociologia, di scienza penitenziaria e di psicologia, ma non si risolve se non mediante la radicale riforma del nostro sistema di repressione punitiva, ad esso sostituendo per i minorenni traviati una educazione morale e paterna, che risani ed elevi l'infanzia colpevole. (*Approvazioni*).

Ottimo insegnamento per me è quello dell'Albanel, che fu giudice al Tribunale della Senna e scriveva nel 1899:

« Il giudice d'istruzione deve, con il concorso dell'avvocato del minorenne, e senza preoccuparsi della maggiore o minore gravità del delitto imputato al fanciullo, studiare soprattutto la sua condizione morale e cercare, nel di lui interesse, la migliore soluzione possibile.

« Egli deve mostrarsi al minorenne come un educatore, presso cui la severità non va scompagnata dalla benevolenza.

« Il tribunale deve penetrarsi di questo concetto: che ogni pena, per breve che sia, è sempre pregiudizievole all'avvenire del

fanciullo e che sia sempre preferibile pronunciare l'invio in correzione anche sino ai venti anni, potendo sempre il giovinetto godere del beneficio della liberazione condizionale.

« Il patronato dei minorenni liberati assicurando loro un'occupazione, quando escono dalla casa di correzione, essi hanno sempre modo di riabilitarsi; e, però, se questo non avviene e se si tratta di individui incorreggibili, il loro ritorno alla casa di correzione li metterà nella impossibilità di nuocere sino alla maggiore età. »

Casa di correzione, non scuola di correzione, dunque! La malattia deve essere curata. Mi perdoni il ministro della giustizia, se io dico che i nostri stabilimenti l'aggravano e la rendono cronica. Il minorenne è necessario che si emendi ed emendato si avvii alla onesta operosità. Perciò io saluterei, per mio conto, con animo aperto alle più liete speranze il sorgere in Italia *delle case di osservazione*, dove il temperamento, le tendenze, i caratteri speciali del minorenne fossero studiati e determinati prima dell'invio ai reclusori; e vedrei con piacere applicato da noi, *anche per le condanne lievi*, il sistema della liberazione graduale (che dà utili risultati in Inghilterra), relativa a quelli che se ne rendessero meritevoli.

L'idea delle case di osservazione ha molti sostenitori e fu votata, la prima volta, dal congresso di Bruxelles nel 1900.

Della liberazione graduale discusse il Congresso di Firenze del 1896 ed il mezzo è tra i migliori, atto a promuovere una gara benefica in esseri che debbono mutare le impressioni, i sentimenti, le abitudini contratte per ricostituirsi sulle rovine del male una esistenza più degna. (*Approvazioni*).

Assolutamente necessario per me è che si eviti l'agglomeramento nei riformatori. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole relatore nel dire che di questi riformatori è necessario che si accresca il numero.

L'esperienza insegna che la recidiva dei liberati è in proporzione dell'agglomeramento dei detenuti.

Inoltre per me è necessario che la custodia e la direzione dei riformatori si affidino a persone che, se pure non siano versate nelle discipline pedagogiche, come chiedeva il Nicotera nella sua relazione del 19 novembre 1876, abbiano però una profonda conoscenza del cuore umano, che loro permetta di condursi verso i minorenni traviati con autorità e affetto di genitori, che essi non conobbero, dai quali furono abbandonati.

Così il delinquente minorene si salva e la criminalità e la recidiva preoccuperanno meno anche quanti, sia detto con rispetto, nell'altro ramo del Parlamento hanno fatto, in questa materia, dichiarazioni gravi, trascurando un utile elemento di giudizio: ciò che è avvenuto in questo campo negli altri paesi e non d'Europa soltanto. Ciò io dico, perchè la Patria bisogna soprattutto non denigrarla all'interno, se si vuole che essa sia rispettata all'estero; e la colpa è tanto meno scusabile quanto più in alto il merito o la fortuna, pubblica o privata, ha posto il cittadino. (*Approvazioni*).

In tema di riforma di codici, due riforme per me sono assai necessarie: la ricerca della paternità in diritto civile; la riparazione alle vittime degli errori giudiziari in diritto processuale penale.

La mia proposta di legge sulla ricerca della paternità segue il suo corso normale. Qui mi preme avvertire che è in aumento il numero dei figli naturali, perchè è in aumento il numero di coloro, i quali si sottraggono agli oneri e alle responsabilità del matrimonio con relazioni illegittime. E sono poi questi bambini che, usciti dall'infanzia, abbandonati a se stessi, diventano le vittime sicure della corruzione, della miseria, materiale e morale, del delitto.

La tradizione italiana era in questo proposito tanto più nobile. Prima che fosse emanato il nostro Codice civile, la ricerca della paternità era ammessa dalla legislazione austriaca, vigente nel Lombardo-Veneto, dalla legislazione toscana, dalla pontificia e anche, entro certi limiti, dal Codice Albertino. Era vietata dal Codice civile parmense, dall'estense e dalle leggi civili delle Due Sicilie. L'azione di paternità naturale era, quindi, ammessa dalla maggior parte degli Stati italiani: benefico effetto, che ancora durava, dei principi sanciti dal diritto romano, che attribuiva al concubinato taluni effetti giuridici somiglianti a quelli del matrimonio e, fra gli altri, il diritto della prole di acquistare per testamento e *ab intestato* una parte dell'eredità paterna.

Sull'esempio del diritto romano i Codici italiani ammisero la ricerca della paternità: quando si trattava di seduzione preceduta da promessa di matrimonio (*ex natiuitate*); quando il figlio poteva invocare a suo favore il possesso di stato, cioè aveva portato sempre il nome del padre, era stato sempre trattato e reputato come figlio di lui nel concorso di quei tre elementi: *nomen, tractatus et fama* (e si prova oggi con esso la filiazione legitti-

ma, in mancanza dell'atto di nascita); quando infine, la qualità del figlio risultava da un giudizio oppure da un atto scritto (*ex nominatione*).

Noi abbiamo seguito la Francia, invece, e in Francia si è andati dall'uno all'altro estremo.

Le leggi dei re francesi e specialmente una ordinanza di Blois del 1579, confermata da una dichiarazione del 1679, perseguivano la seduzione di donna nubile inferiore ai 25 anni sino a farne una specie di ratto e a punirlo al pari di questo o con la morte o... con il matrimonio (*Si ride*).

Abusi, scandali e ricatti non mancarono e molte fanciulle cercavano chi le seducesse per dichiarare padre il più ricco, anche se non l'avessero mai conosciuto.

Giureconsulti autorevoli, come il D'Aguesseau e il Servan, insorsero contro tale sistema e s'indusse nella generalità delle persone l'idea che l'azione di paternità naturale fosse irriducibile a serie garanzie di verità.

Così nel Codice Napoleonico, «per assicurare la quiete delle famiglie e rafforzare una delle basi dell'edificio sociale», si scrisse l'articolo 340 che corrisponde al nostro 189; ch'è, anzi, più severo del nostro, perchè non ammise, con la eccezione del ratto, quella dello stupro, combattuta in Consiglio di Stato dal Primo Console, il quale affermò in quella circostanza che lo Stato non ha interesse alcuno al riconoscimento dei bastardi!

Dal Codice francese, con troppa semplicità, il principio fu trasportato nel nostro codice. Ma giova ricordare, a questo punto, che la Commissione coordinatrice, nonostante l'opposizione del Pisanelli, fu concorde nel riconoscere che si dovessero ammettere le indagini anche oltre i casi dell'articolo 189. Se la proposta non divenne legge, ciò fu per gli scrupoli della Commissione stessa e del Governo, perchè la legge 2 aprile 1865 consentiva al Governo di coordinare i principi direttivi del disegno di legge, già votato dal Senato, senza alterarne le linee fondamentali; e certo ammettere le indagini sulla paternità in casi diversi da quelli già ammessi nel progetto del Senato, era innovazione radicale e profonda.

Oggi la Francia ha la sua legge per la ricerca della paternità, ammessa nei casi di seduzione fraudolenta, di convivenza *more uxorio* e di confessione scritta per parte del padre.

I casi nei quali, secondo la mia proposta di legge, si deve ammettere da noi la ricerca della paternità, sono quelli previsti dal diritto romano e la Camera non dovrebbe più

oltre tardare ad approvare questa, ch'è vera legge sociale.

Noi siamo preceduti nella soluzione di questo problema importantissimo da tutti i paesi civili. È tempo che l'Italia prenda il suo posto (*Approvazioni*). La quiete, la moralità delle famiglie, la decenza pubblica e tutte le altre cose che si sono dette e si vanno dicendo, non ne saranno per nulla turbate, in quanto non si ammette la ricerca della paternità come regola e in tutti i casi, e si mantiene fermo il divieto per i figli incestuosi e adulterini, per cui è forse un bene ignorare o dimenticare l'impurità della propria origine.

Noi affermiamo un grande principio morale: ch'è umano e giusto che sia chiamato ad assumere i suoi obblighi l'uomo, che non sente spontaneamente il dovere di alimentare e assistere i propri figli e dare loro un nome che non sia di vergogna. (*Vive approvazioni*).

Un'altra riforma, che è necessaria, ma che è però più grave, è quella della riparazione alle vittime degli errori giudiziari.

Il nostro Codice di procedura accorda una riparazione pecuniaria a titolo di soccorso (dice precisamente il testo: se sia riconosciuto che per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno) al condannato assolto per effetto del giudizio di revisione, se abbia subito per tre anni e più una pena restrittiva della libertà personale.

La riforma non risponde per me a giustizia e attesta solo con quanta poca preparazione scientifica si tentavano in altri tempi le riforme in Italia.

Il problema della riparazione alle vittime di errori giudiziari si dice posto dalla filosofia della rivoluzione francese sulla fine del secolo 18°.

Ma la verità è che anche questa volta il primo soffio ispiratore della riforma è partito dalla classica terra del diritto, è partito dall'Italia.

Infatti l'articolo 6 della ordinanza di Leopoldo di Toscana del novembre 1707 autorizzava i giudici a condannare al risarcimento dei danni i procuratori se appariva, per l'evidenza del fatto, che essi avevano assunto denunziatori incogniti; notoriamente insolubili o sospetti, per uno spirito di vessazione.

Nel 1783 il Filangieri proponeva l'istituzione di una Cassa di riparazione, destinata a risarcire il danno cagionato dalle accuse involontariamente erronee, prodotte dal magistrato accusatore.

Nel 1786 il principio era accolto dal Codice leopoldino e da questo passò nelle leggi penali delle Due Sicilie. L'idea fu ripresa dal ministro De Falco nel suo primo schema di Codice penale e il progetto Zanardelli del 1887 ne riaffermò il principio.

Alla Camera i fautori della riforma non sono mancati: dal Marcora al Mussi, al Faldella, al Cottafavi e al Lucchini.

Il progetto Finocchiaro-Aprile del 1905 non accordava nessuna riparazione all'imputato prosciolto ed agli articoli 519 e 603 affermava il principio accolto dal Codice di procedura del 1913, ch'è quello di un obbligo giuridico di pubblica assistenza.

Io penso invece che si debba parlare di un obbligo giuridico pubblico al risarcimento del danno, recato al cittadino, mediante la lesione prodotta al suo diritto pubblico subiettivo per fatto dello Stato.

Così non sono del parere di Arturo Rocco, autore di un pregevole studio sulla materia, che cioè la riparazione debba avere carattere esclusivamente economico o pecuniario, consistente nel pagamento da parte dello Stato di una somma di denaro a fine di indennizzare i danni patrimoniali, che dall'errore giudiziario derivano; e non debba comprendere anche quella riparazione di carattere morale, che nella maggior parte delle legislazioni, che hanno accolto il principio, accompagna la riparazione pecuniaria e consiste nella pubblicità, legale e giudiziale, a spese dello Stato, della sentenza, che proclama l'innocenza del condannato.

Credo anzi che questa riparazione di carattere morale debba precedere l'altra di carattere esclusivamente economico; e la ragione è molto amplice.

Che importa a me il denaro, se chi col'opera colpevole di un momento ha distrutto il frutto di lunghi anni di lavoro e di sacrificio; ha negato il mio diritto a vivere rispettato cogli altri, non mi reintegri poi, quando io sia dichiarato innocente, nell'onore mio disconosciuto, non faccia quanto è necessario per restituirmi ciò che mi ha tolto; non proclami dinanzi alla società, che potrebbe ancora respingermi, che ho sofferto innocente, che non sono indegno della stima di nessuno, che anzi di essa ho maggiore bisogno per lenire il dolore della mia anima e, se è possibile, perdonare, dimenticando?

Così il Codice d'istruzione criminale francese, modificato dalla legge 18 giugno 1895, all'articolo 446 paragrafi 9 e 10 prescrive:

1°) l'affissione della sentenza nella città in cui la condanna è stata pronunciata, in

quella in cui risiede la giurisdizione di revisione, nel comune in cui il reato è stato commesso, in quello del domicilio del ricorrente in grado di revisione e dell'ultimo domicilio della vittima dell'errore giudiziario, se essa è defunta;

2º) l'inserzione della sentenza nel *Journal Officiel*. Inoltre i tribunali devono accordare al ricorrente, se lo richiede, l'inserzione a stampa della sentenza in cinque giornali a sua scelta.

Ugualmente non comprendo perchè il beneficio della riparazione non si sia esteso alle vittime di detenzione preventiva, seguita da assoluzione. Le esclusioni non valgono certo a giustificare le considerazioni di indole finanziaria, o di pratica giudiziaria che si adducono.

Non l'asserzione che il danno è minore e che l'inevitabile incertezza delle indagini toglie all'arresto dell'innocente il carattere di errore o di vera e propria giustizia.

Ricerca il colpevole è diritto dello Stato e sarebbe assurdo contrastarlo. Ma quando il sacrificio, imposto al diritto di libertà del cittadino, oltrepassa i limiti ordinari, non è richiesto dall'interesse della repressione penale, perchè il perseguitato è innocente, allora l'errore e l'ingiustizia sono palesi.

Dire che il danno che la vittima di tale errore subisce è minore del danno che subisce la vittima di un'ingiusta condanna e negare per questo la riparazione è per me irridere alle sofferenze altrui; è fingere di ignorare che, oltre il danno patrimoniale, vi è il danno morale, che non ammette proporzioni, perchè non si pesa il dolore e l'onore, in che l'individuo si colpisce, è più che la vita.

Negare in questo caso ogni soddisfazione è per me commettere una seconda ingiustizia. (*Approvazioni*).

Nè si parli di breve durata della detenzione preventiva, perchè le statistiche giudiziarie penali ci attestano che un numero non indifferente di imputati la subisce dai sei mesi ad un anno, sino ai due e talvolta anche ai tre anni e oltre.

FOSCHINI. È difetto del codice!

FERA. Raccoglio l'interruzione del collega onorevole Foschini e dico che il male sarà senza rimedio, finchè le giurisdizioni istruttorie conserveranno il potere di prolungare la detenzione preventiva con una serie di successivi provvedimenti, quando non ravvisino bastevoli gli atti e i verbali, già pervenuti, o come dice il Codice di procedura, non riconoscano compiuta l'istruzione.

Il Codice di procedura attuale ha aggravato, anzi, il male, con l'abolizione della Camera di consiglio, che ha portato con sé l'abolizione dell'istituto della legittimazione dell'arresto e, non sembrando conveniente affidare allo stesso giudice istruttore il controllo sull'opera propria, la invenzione di un istituto, che conferisce alla Sezione di accusa, su richiesta del Presidente, o del Consigliere o del giudice da essa delegato, nei casi in cui l'istruttoria abbia avvocato a sé, il diritto di prorogare la detenzione preventiva con ordinanza, non soggetta ad alcuna impugnazione.

Giudizio intorno alla validità dell'arresto, non pure circa la sufficienza della prova, ma anche sulla legalità della forma, che in materia di libertà personale ha importanza pari alla sostanza, l'istituto della legittimazione era l'unico freno ai facili eccessi di arresti, eseguiti all'ombra di una pretesa fragranza, e l'unica sanzione agli abusi di una facoltà troppo estesa nella spedizione dei mandati di cattura. Onde, in tema di riforma del Codice di procedura penale, io resto fermo a sostenere che non si dovrebbe ammettere detenzione preventiva, se non nei casi di prova evidente o quasi, per l'imputazione di un fatto grave, che importi una pena restrittiva della libertà personale.

Norma generale questa, a cui si potrebbe fare eccezione per coloro i cui precedenti penali abbiano indebolito o distrutto la presunzione di innocenza, specie riguardo all'indole di certi reati, nei quali è più frequente la recidiva e maggiore la preoccupazione sociale.

Negli altri casi, tranne per i delitti puniti con l'ergastolo, si dovrebbe ammettere la libertà provvisoria, richiedendosi la cauzione o la malleveria, introdotta dal Codice di procedura, secondo le circostanze che sarebbe rimesso al savio criterio del giudice di apprezzare nel caso concreto.

Così la necessità di avere la presenza dell'imputato nel giudizio penale e di assicurare l'efficacia della legge penale si verrebbero a conciliare con l'interesse non meno giusto di non mettere in pericolo l'onore e la libertà dei cittadini. (*Approvazioni*).

Un brevissimo cenno farò alla riparazione che possono chiedere i condannati, assolti per effetto del giudizio in revisione.

Il nostro Codice di procedura ha a questo proposito un merito: quello di avere esteso i casi di revisione, secondo i voti espressi dal Parlamento, dai consessi scientifici, dagli scrittori e dalla magistratura, e di avere

ammesso il condannato o un prossimo congiunto, o il tutore, o l'erede, se egli sia morto, a far valere direttamente il diritto alla revisione; in quanto la facoltà riconosciuta al ministro della giustizia di promuovere la revisione delle condanne deve essere tale che, se egli si astenga dall'usarne, non venga per ciò ad essere paralizzato il diritto dell'innocente.

Quello che per me è necessario modificare è il principio che l'errore giudiziario, per generare l'obbligo di riparare il danno, debba accompagnarsi ad uno stato di bisogno economico. Così si materializza e inivolisce l'importanza politica e sociale e il significato morale dell'istituto, che è stato introdotto nel nostro codice, non a vantaggio di alcuno, ma col quale si riconosce un diritto dell'innocente, a qualunque categoria egli appartenga.

Del resto anche il Rocco arriva, dopo tutto, alla conclusione che l'assistenza, di cui egli si è fatto sostenitore, dipendente da quello speciale vincolo di solidarietà sociale, che è la solidarietà civile e politica non è che una assistenza impropria, in quanto non si propone come scopo immediato di soccorrere la povertà, pur avendo per risultato di giovare ad essa, e che, data questa natura impropria dell'assistenza alle vittime degli errori giudiziari, le regole giuridiche, governanti la vera e propria assistenza, non sono qui rigidamente applicabili.

L'altra condizione che, secondo il Codice, deve essersi verificata per far sorgere il diritto all'indennità, è avere espiato una pena restrittiva della libertà personale per tre anni o più, perchè, si dice, soltanto dopo un certo tempo comincia il danno ad acquistare rilevanza tale da richiedere l'intervento e l'opera dello Stato.

Così questo certo tempo, che nella proposta Lucchini del 1903 era di un anno, divenne di tre, nel progetto del ministro Finocchiaro-Aprile, nè si stimò opportuno diminuirlo nelle revisioni, a cui il progetto fu sottoposto.

Io dico che questo è il più inconcepibile assurdo, che rende irrisoria la riforma. Perchè o la riparazione si accorda a colui, che, dopo avere scontato una pena, ne venga assolto con sentenza, senza porre limiti di tempo, perchè pochi mesi di carcere spesso, quando si tratta di un innocente, bastano a produrre il danno, che, oltre a giustificare l'intervento dello Stato, richiede l'opera sua riparatrice; o si teme l'aggravio, che dall'applicazione rigida del principio deriverebbe

al bilancio dello Stato, e allora dichiariamo la nostra incapacità a migliorare i nostri ordinamenti giuridici e a porre un freno alle lungaggini deplorabili delle nostre istruttorie e dei nostri giudizi.

Ma, se il principio deve mantenersi nel nostro diritto, è necessario che si valuti fino a qual punto lo Stato, per esercitare il diritto di repressione penale, possa sacrificare il diritto alla libertà del cittadino, senza che sorga in lui l'obbligo di riparare il danno, che ingiustamente rechi con la sua funzione,

Diversamente codesta riforma, senza beneficiare i pochi, si risolve in una denegata giustizia per i molti. (*Approvazioni*).

E per vero in nessuna delle legislazioni degli Stati, che hanno accolto il principio della riparazione alle vittime degli errori giudiziari, ho trovato stabilita la durata della pena, che siasi dovuto scontare per potere chiedere l'indennità.

Neppure nelle legislazioni di quegli Stati che, come si è fatto da noi, la riparazione limitano ai casi di revisione. Si parla semplicemente di sentenza o giudizio di revisione, da cui risulti l'innocenza del condannato, senza altra limitazione; e ciò è logico e giusto per le ragioni da me accennate.

Ma, se pure un termine si voglia stabilire, dovendosi la riparazione concedere anche a chi abbia sofferto carcerazione preventiva e sia stato assolto con sentenza passata in giudicato, o riguardo al quale, con ordinanza o sentenza, sempre passata in giudicato, sia stato chiuso il procedimento istruttorio, io ritengo che questo termine non debba oltrepassare i tre o al massimo i sei mesi.

È questione di giustizia e il mezzo è anche buono, perchè le nostre istruttorie procedano speditamente.

Si fanno altre questioni, come quella relativa al termine utile per sperimentare l'azione penale. Si domanda, poi, se questa azione possa essere accordata all'imputato assolto per insufficienza di prove e a quello, per cui il magistrato ha dichiarato non farsi luogo a procedere, perchè l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta.

Sono questioni di ordine secondario. Vi è piuttosto una aggiunta, che a me preme fare, ed è quella relativa ai mezzi finanziari, anche per non spaventare eccessivamente il ministro delle finanze. (*Si ride*).

È antica la proposta di istituire una apposita Cassa delle ammende, che, sull'esempio di quella istituita in Toscana nel 1786, raccolga il provento delle pene pecuniarie, costituendo così il fondo necessario per la ripa-

razione degli errori giudiziari, si tratti tanto di ingiusta condanna, quanto di ingiusta persecuzione.

Ho finito e mi perdoni la Camera, se ho abusato della sua pazienza e della sua benevolenza.

Onorevoli colleghi, mi è sembrato che queste idee, che ho imperfettamente esposto, facciano parte, e forse non ultima delle aspirazioni della coscienza giuridica del popolo nostro; aspirazioni che non si arrestano dinanzi agli articoli di un codice. Vanno oltre, trasformandosi talvolta, trasformando sempre gli animi, finchè trovino anch'esse il loro interprete, che attui nella legge il principio di giustizia, onde furono mosse.

Onorevole Rocco, siate voi questo interprete fedele: l'opera è degna del vostro intelletto e del consapevole ardimento fascista. (*Vivi applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spinelli Domenico.

SPINELLI DOMENICO. Avrei dovuto partecipare alla discussione del precedente bilancio della giustizia, perchè nel momento in cui si svolgeva avevo per parlare esattamente le stesse ragioni di oggi. Ma mi sembrò che il ministro del tempo non gradisse troppo le osservazioni, anche moderate, sulla sua attività riformatrice, e per questo, nemico delle parole in genere, ed in ispecie di quelle che non hanno alcuna probabilità di conseguire un risultato tangibile, me ne astenni. Nè ebbi a pentirmene, visto l'esito completamente negativo ottenuto da quelli fra i colleghi che, forse non sufficientemente edotti dello stato d'animo del ministro, tentarono di prospettare qualche lato debole della riforma.

Ma oggi che il terreno è sgombro da quel sentimento, umano del resto, che impedisce al padre di riconoscere i difetti anche gravi della propria creatura, oggi che della riforma si può parlare con criterio obbiettivo, credo sia giunto il momento di esaminare il pro ed il contro, per separare il buono dal non buono, mantenendo ciò che dal decreto giusto apparisce, correggendo dove è evidente l'errore.

Tanto più agevole è il farlo, in quanto il nuovo guardasigilli, uomo di alto intelletto e di grande rettitudine, sicuramente non si chiuderà in una negativa assoluta, ma vorrà con speditezza agire nel superiore interesse del Paese e della giustizia.

Io mi occuperò di un lato solo del vasto e complesso problema e precisamente di quello

che si riferisce alla riforma delle circoscrizioni.

Dico subito che sono pienamente favorevole alla Cassazione unica, naturale e logica conseguenza della raggiunta unità nazionale.

Per quanto gloriose fossero le tradizioni delle Corti preesistenti, e per quanti interessi vi fossero collegati, non era ammissibile, neppure come ipotesi, che in uno stesso Stato, una medesima questione potesse in definitiva essere decisa in due modi diversi.

La giustizia nel concetto del cittadino ha valore assoluto e non se ne possono immaginare due diverse per ragioni di competenza territoriale.

Pur rendendomi, quindi, perfettamente conto del vivo dolore provato dalle grandi città, di fronte alla soppressione dei loro secolari istituti e pur trovandolo pienamente giustificato, ritengo che tale male necessario era assolutamente inevitabile, per una ragione superiore di carattere e di interesse veramente nazionale.

E sono anche favorevole alla riduzione delle Corti d'appello, perchè per questi istituti, cui vanno destinati magistrati superiori per intelletto e cultura, per questi istituti che non solo possono, ma debbono vivere al di fuori e al di sopra del controllo della pubblica opinione, la limitazione del numero rende possibile una organizzazione perfetta e cioè adeguata all'altezza e alla delicatezza della funzione.

Ma dove, secondo me, la riforma dev'essere riveduta e modificata è nell'eccessivo accentramento degli istituti minori.

Si sono soppressi 57 tribunali e 557 preture!

Come mai una simile strage?

Si disse, in un primo tempo: perchè lo Stato realizza una forte economia e perchè impedisce l'isterilimento delle facoltà intellettuali del magistrato, al quale si andrebbe fatalmente incontro, lasciando vivere costoro nei piccoli centri di provincia.

Se anche tutto ciò fosse esatto, potrei dire che l'economia è l'ultima cosa alla quale si deve provvedere in un campo tanto geloso e delicato come quello della giustizia, ripetendo le parole dell'onorevole Spirito nella sua relazione al Senato:

« Non si può e non sarebbe degno dell'assemblea, giudicare della bontà o meno di una riforma giudiziaria a traverso il prisma mercantile delle economie, mentre le grandi nazioni, specie quelle che vantano orgogliose tradizioni giudiziarie, tutto debbono dare affinchè nobilmente si svolga

l'alta missione dell'amministrazione della giustizia ».

Potrei dire che la magistratura attuale proviene tutta dal vecchio ordinamento, e quindi, a meno di non volerla classificare in blocco come impari alla sua missione, il che sarebbe supremamente ingiusto, nè credo sia mai stato nella opinione del ministro Oviglio, il concetto del decadimento intellettuale deve avere un valore del tutto relativo, ed essere riferito a casi assolutamente isolati, in confronto dei quali vi sono, per i giudici i provvedimenti disciplinari, e per le sentenze, il grado di appello.

Ma non è il caso di polemizzare su questo terreno, perchè invece sostengo che entrambe le motivazioni che furono in un primo tempo addotte non hanno alcuna rispondenza nella realtà dei fatti.

Già l'onorevole Riccio, riferendo alla Camera, e l'onorevole Spirito al Senato, sul preventivo 1924-25, avevano concordemente concluso che economie non si erano realizzate e che su questo punto la riforma non aveva corrisposto all'aspettativa. Tali conclusioni vengono pienamente confermate dai risultati dell'attuale bilancio. Ma, prescindendo ancora da così autorevoli affermazioni, anche agli occhi di un profano apparisce evidente che di vero e reale risparmio non si può assolutamente parlare, dato il maggiore spostamento dei testi, dei periti, delle parti, dei detenuti, i quali ultimi ancora oggi a due anni di distanza dalla riforma, in qualche luogo sono ospitati nelle carceri delle vecchie sedi, perchè le nuove ne mancano, e vengono trasportati avanti e indietro continuamente, con quale economia per l'erario è facile immaginare. Senza contare che, se anche in definitiva lo Stato dovesse sopportare una lieve spesa minore, ciò che non è, questo avverrebbe a costo di un ben più grave sacrificio imposto ai cittadini, che hanno bisogno di ricorrere all'opera della giustizia, e cioè a danno della economia generale, della qual cosa mi pare che il Governo non possa in alcun modo disinteressarsi.

Lasciamo dunque da parte il lato finanziario del problema, che sarebbe del tutto negativo, e veniamo al secondo punto, cioè alla perdita della elasticità mentale dei magistrati. Ma, onorevoli colleghi, il giudice non è un medico, che, relegato in una piccola residenza, non può portare il suo esame su sufficiente numero di casi clinici, necessario per mantenere al corrente la propria cultura: il materiale di giurisprudenza e

di dottrina è a disposizione di tutti, e può senza difficoltà giungere in qualunque paese, per quanto remoto.

Anzi, si potrebbe osservare che il fatto di non essere soverchiato dal lavoro giudiziario mette a disposizione del magistrato un tempo maggiore per potersi nei primi anni dedicare con maggiore alacrità allo studio in modo da giungere nelle sedi più importanti con una larga preparazione, ben agguerrito per affrontare le nuove maggiori responsabilità.

Ed ecco allora che il problema apparisce nel suo vero aspetto: l'intorpidimento o meno delle facoltà intellettuali è, per un giudice che vive in un piccolo centro, questione unicamente di volontà.

Ebbene, contro coloro che tale volontà non hanno, prendete dei provvedimenti, eliminateli dalla carriera, imponete magari nuovi esami dopo il primo periodo, selezionate, scegliete quelli che avranno profittato del minore lavoro di ufficio a vantaggio della propria preparazione, e, allora sì, avrete reso un beneficio al paese nell'interesse supremo della giustizia!

Ma, altrimenti, che cosa mai volete ottenere da un cambio di residenza?

Quelli, che volontà non avevano vivendo in un piccolo centro, continueranno allegramente a non averla abitando una più grande città.

E lo scopo sarà completamente fallito, mentre si saranno perduti due importantissimi benefici del precedente ordinamento, e cioè il controllo diretto della pubblica opinione, che è stimolo incessante, atto a garantire la necessaria linea di severità e di obiettività e la conoscenza sicura dell'ambiente che, il più delle volte, costituisce un vero e proprio elemento di giudizio, e non il meno importante.

Nessuna adunque delle motivazioni, in un primo tempo addotte, ha una reale consistenza.

E ciò, del resto, fu riconosciuto dallo stesso onorevole Oviglio, quando rispondendo ad una interruzione dell'onorevole Romano, dichiarò che il lato finanziario aveva un'importanza secondarissima, e quando più tardi, nel discorso del 17 dicembre, dopo averci letto sul disagio dei magistrati una pagina di Sua Eccellenza Mortara, dichiarò che tale disagio era appena un lato del problema, aggiungendo subito dopo: « ma è tutto l'ambiente forense, che in queste piccole sedi si umilia e si immiserisce; è la troppa vicinanza del giudice alla parte che ingenera il pettegolezzo. È il dubbio, il sospetto, è questo insieme

di cose che rende l'atmosfera irrespirabile e pesantissima, ed è per questo che noi abbiamo creduto di sopprimere secondo che le necessità ci consigliavano ».

Onorevoli colleghi, non so per quanto tempo l'onorevole Oviglio abbia vissuto in un piccolo centro per aver potuto con tanta sicurezza esprimersi così duramente. Io però vi ho passato tutta la vita, e, forte di questa mia esperienza, sento il dovere di elevare in nome delle piccole città offese, la più vibrata protesta contro un giudizio tanto ingiusto.

Sappia l'onorevole Oviglio che in provincia il rispetto per il magistrato è assoluto, quasi religioso; che l'atmosfera non è irrespirabile, ma limpida e pura; e che il dubbio, il sospetto, il pettegolezzo esistono soltanto nella fantasia malata dei suoi cattivi informatori.

Ma che dimostra tutto ciò? Dimostra quello che purtroppo è la realtà, anche se dolorosa, e cioè che la riforma si è fatta senza che si avesse nessuna conoscenza della vita di provincia, nè alcuna sensazione della ripercussione disastrosa che tanto sconvolgimento avrebbe prodotto nell'animo delle popolazioni.

Ci si è preoccupati del disagio dei magistrati e non di quello dei cittadini! Eppure, che io mi sappia, la giustizia deve servire ai cittadini e non ai magistrati!

Ma ha pensato l'ideatore della riforma a quali curiose conseguenze potremmo arrivare, dando una qualche applicazione alle teorie che l'hanno consigliata?

Ho portato poco fa l'esempio del medico, e mi permetto di riprenderlo.

Quel che si è detto per i magistrati, per i medici è molto più grave. Costoro veramente si trovano talvolta in condizioni disperate circa la possibilità di mantenere e di accrescere le proprie cognizioni scientifiche, perchè in provincia la gente in genere si ostina a godere buona salute. Eppure a nessuno è passato mai per l'anticamera del cervello l'idea di trasferire tutti i medici nei capoluoghi di provincia, perchè possano frequentare gli ospedali, perchè possano mantenere contatti più adeguati alla loro posizione intellettuale, perchè possano educare meglio la propria famiglia. E si che dal punto di vista della elasticità mentale, ciò sarebbe senza dubbio di grande vantaggio.

Perchè tutto questo non avviene? Ma perchè l'assistenza sanitaria deve servire ai cittadini e non ai medici. Medici e magistrati sono, dal punto di vista sociale, strumenti atti a soddisfare un bisogno pubblico e,

come strumenti, vanno adoperati, non dove magari essi stessi possono desiderare, ma dove occorrono: gli uni e gli altri debbono essere a portata di mano.

Ma c'era un'altra ragione, che doveva assolutamente sconsigliare una così eccessiva riduzione delle sedi giudiziarie; una ragione decisiva e davvero d'importanza generale, che invece non è stata tenuta in nessun conto, e cioè la necessità di mantenere un maggiore e migliore contatto fra il centro e la periferia.

Laggiù, in provincia, lo Stato si avverte soltanto per la presenza di tre suoi rappresentanti residenti: il maresciallo dei carabinieri, l'agente delle imposte e il pretore.

Il maresciallo dei carabinieri si sa che è indispensabile; tutti si inchinano di fronte alla necessità della sua presenza, ma egli rappresenta lo Stato nel suo aspetto poliziesco e ognuno desidera che questa specie di Stato rimanga il più possibilmente lontano dalla propria casa.

Non credo occorran troppe parole per dimostrare come non sia eccessivamente desiderabile il contatto per mezzo dell'agente delle imposte.

Anche questo è necessario, tutto quello che volete, ma rappresenta lo Stato nel suo aspetto fiscale e tanto basta.

Rimane il pretore. È la sola parte positiva che nei piccoli centri lo Stato offre ai cittadini.

Egli è l'individuo imparziale, il giudice, ma non questo soltanto. È anche l'amico, il confidente, colui che spesso, all'infuori della sentenza, interviene con la sua autorità e con il suo prestigio per dirimere le controversie, per restituire la pace e la tranquillità alle famiglie. Egli, insomma, rappresenta lo Stato nel suo aspetto paterno, lo Stato che, in compenso di quello che chiede, dà a sua volta questo imparziale elemento moderatore di tutte le passioni e di tutti gli istinti.

Togliete di mezzo questo unico punto di contatto, che è ad un tempo necessità e conforto, e rimarranno soltanto il carabiniere, cioè lo Stato indagatore — notate bene, non lo Stato sicurezza, perchè la sicurezza in quei piccoli e lontani paesi nessuno pensa a turbarla — e l'agente delle imposte, cioè lo Stato esattore.

E avrete così disamorato il cittadino, avrete creata una specie di ripugnanza della periferia verso il centro, avrete impedito la formazione di quel complesso armonico, che è necessario sia la Patria in ogni sua parte,

perchè avrete dato la sensazione della esistenza di un privilegio a beneficio delle città maggiori e a spese di quelle minori.

Si disse che la riforma delle circoscrizioni si ispirava a concetti di ordine generale e che non poteva tener conto degli interessi particolari che colpiva.

Ma io mi domando se vi sia un interesse generale più grande di quello di cui ho parlato, e se può esistere un danno maggiore di questa distruzione di contatti fra il centro e la periferia.

Ecco perchè, a mio avviso, la riforma delle circoscrizioni, non soltanto non costituisce un atto geniale di Governo, ma rappresenta invece semplicemente un errore.

E tale sarebbe rimasto anche se, nella applicazione si fossero seguiti, nella maniera più scrupolosa e teorica, criteri rigidamente obiettivi.

Ma è poi avvenuto così?

Credo sarebbe stato difficile, anche se a compiere l'opera si fosse incomodato un essere superiore, dotato di qualità soprannaturali e divine. Ma invece il lavoro è stato compiuto dagli uomini e degli uomini hanno funzionato in pieno tutte le particolari vedute e tutti gli interessi e tutti gli egoismi!

In questo, naturalmente, non entra affatto la indiscutibile rettitudine dell'onorevole Oviglio che è da tutti riconosciuta, e che è assolutamente superiore ad ogni sospetto. (*Approvazioni*). Ma gli elementi che ho ricordato e che sono entrati in azione hanno agito anche al di fuori di lui e chi sa quante volte avranno agito contro di lui!

Ricordiamo le parole del ministro quando, nel discorso del 17 dicembre, riferì alla Camera i motivi che avevano consigliato il nuovo elenco delle sedi: qualche volta gli affari, qualche volta le condizioni di viabilità, qualche volta le tradizioni e qualche volta, infine, le necessità locali; espressione questa ultima quanto mai generica, che con un po' di buona volontà si presta a giustificare qualsiasi decisione. Una serie insomma di motivi, dirò così, tagliati su misura!

Le conseguenze però sono state queste: che mentre per alcune provincie sprovviste dell'uomo politico potente e capace di fare apprezzare al giusto valore gli interessi particolari, la esistenza indiscutibile delle richieste condizioni non è servita assolutamente a nulla ed il sacrificio è stato ugualmente imposto in nome di un superiore, quanto inesistente interesse generale, per altre, i ricordati cosiddetti motivi, valorizzati dall'intervento di valido avvocato difensore,

hanno servito a giustificare i mantenimenti. Per alcune località non hanno valso nè disagiata condizione di viabilità, nè numero degli affari, nè tradizione gloriosa, nè desiderio, nè suppliche di popolazioni intere; per altre è bastato il tradizionale personaggio autorevole anche all'ultima ora, anche dopo che l'elenco era stato regolarmente fissato!

Ecco come, consentitemi questo unico esempio, onorevoli colleghi, mentre in provincia di Aquila, dei tre tribunali che avevano giurisdizione su 453,000 abitanti, non si credette di sopprimerne nessuno e di preture si eliminò solo il 15 per cento, nella vecchia Umbria, una delle provincie d'Italia più sprovviste di vie di comunicazione, dell'altra assai più vasta di territorio, assai più importante per industrie e per commerci — dei 4 tribunali che avevano giurisdizione su 760,000 abitanti, se ne conservò nella stessa sede uno solo, creandone un secondo e si ebbe la riduzione del 40 per cento delle preture. (*Commenti*). Così per rendere possibili taluni mantenimenti a rime obbligate, non si esitò di ferire a morte non pochi centri che traevano la loro vita dalla presenza di istituti giudiziari fiorentissimi, la cui soppressione non trova alcuna giustificazione plausibile.

La verità è che, all'infuori del ministro, e magari contro la sua volontà, è stato tutto un drammatico giuoco di potenze e di influenze che non poteva essere obiettivo e non era fascista. (*Commenti*).

E se qualcuno, pure avendo una debole voce, si permise di farla sentire, fu chiamato uomo di corte vedute, provinciale, non fu ascoltato, fu quasi affogato nel ridicolo.

Grandi accuse di campanilismo a noi, perchè non fossimo noi ad accusarne gli altri.

Ebbene, su questo punto devo dire una parola franca. Non voglio nascondere i miei sentimenti.

Io adoro il mio campanile, adoro la mia piccola città che in sè conserva tanti ricordi di gloria e di grandezza, la mia piccola città che mi ha dato la vita e la consegna di essere il suo difensore.

Ma, intendiamoci, tutti amano la propria: soltanto c'è chi l'ama e non lo dice, perchè crede di diminuirsi, e chi l'ama e come me lo dice, perchè se ne gloria.

Non ho quindi nessuna difficoltà a dichiarare che non sono affatto disposto, per darmi delle arie di gusto assai discutibile, a rinunciare al mio campanilismo per ser-

vire di fatto quello degli altri; che sono sensibilissimo agli interessi della mia città, sempre pronto ad assumerne le difese e quindi parlo anche in nome di un legittimo interesse manomesso. Ma qui si tratta anche di una più vasta e complessa questione: è tutto il sistema provinciale che corre il più grande pericolo.

Già, perchè ogni ministro lavora per conto suo e per conto suo sopprime. Oggi il tribunale, domani un cantiere, dopodomani un arsenale, una scuola, un ufficio tecnico o finanziario e così via: e tutto insieme porta la distruzione, la rovina.

È necessario che questa marcia verso il sistematico annullamento della provincia venga arrestata. Difendiamo la provincia e non avremo soltanto tutelato interessi particolari, ma anche uno generale evidentissimo, perchè invano ci sforzeremo di rendere grande la Patria, se non avremo assicurata la possibilità di vita ai mille e mille campanili.

Spesso mi sono sentito ripetere: ma che danno volete che sia mai per una città la partenza dei pochi giudici e impiegati addetti a un ufficio giudiziario?

Ecco: intanto, dove la somma degli interessi è assai limitata, anche una piccola diminuzione acquista subito un'importanza notevole. Poi il danno non consiste soltanto nella partenza dei giudici e degli impiegati, ma anche in tutto il movimento, che viene meno dei testi, delle parti, dei periti, che nell'insieme non è affatto una cosa disprezzabile.

C'è poi il danno morale, l'umiliazione infitta alla città con la proclamazione ufficiale della sua incapacità ad ospitare un istituto giudiziario.

E infine il danno più grave che non è valutabile: l'esodo dei magistrati porta con sé inevitabilmente quello di tutta la classe forense, che trova la sua sede naturale in quella dell'istituto dove deve esercitare il suo ministero.

Questo fenomeno emigratorio, che si è già verificato su larghissima scala, diverrà totale mano mano che l'attuale classe sarà sostituita dai giovani delle Università.

E le professioni, si sa, sono strettamente collegate le une alle altre: l'avvocato attirerà il medico, il ragioniere, l'ingegnere, che più facilmente, nelle nuovi sedi, potranno avere incarichi per perizie e così via: è tutto il professionismo che si strappa alla provincia e si concentra nelle maggiori città, è tutta una classe borghese che si muove, è, in una pa-

rola, tutta la classe dirigente che si sottrae alla sua naturale funzione sociale.

Eccolo il danno maggiore: le piccole città irrimediabilmente condannate con la forzata partenza dei capi.

È utile tutto questo dal punto di vista dell'unità morale del paese?

Può l'ipotetico benefico, recato dalla riforma, compensare questo immenso, sicuro, irreparabile danno?

Onorevoli colleghi, credo basti porre il quesito, perchè non dubbia possa essere la risposta.

E allora, che si deve fare?

Bisogna correggere. Bisogna onestamente riconoscere gli inconvenienti ed eliminarli.

Non si può per un pregiudizio ostinarsi nell'errore, perchè l'ostinazione sarebbe un errore più grande dell'errore medesimo.

La riforma delle circoscrizioni, con beneficio assai discutibile per i magistrati, con sicuro danno del servizio e delle popolazioni, ha creato intorno al Governo nazionale ed al partito più impopolarità di quanto non avrebbe fatto una nuova tassa.

Posso assicurarvelo io che ho, coi miei orecchi, inteso i commenti del popolo, mentre avveniva un trasporto di mobili e di archivio, eseguito senza nessun tatto, in pieno mezzogiorno, attraverso le vie più popolate, quasi con ostentazione.

Ho assistito a impressionanti scene di dolore collettivo, che sicuramente si saranno ripetute in tutte le città colpite.

Oggi gli animi si riaprono alla speranza!

Onorevole Rocco, accogliete i voti di cento e cento città e legate il vostro nome alla revisione, che si appalesa necessaria ed urgente.

Consentitemi, senza pronunziare alcun nome, per quanto sappiate che uno me ne brucia sulle labbra, di formulare un simile augurio. E non soltanto per l'amore, pur grande, che nutro verso la mia città, e non soltanto per il sentimento di affettuosa e devota amicizia, che a voi da tanti anni mi lega, ma anche perchè sono sicuro che, così facendo, voi renderete un grande, inestimabile servizio al partito, al paese e alla causa della giustizia. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta pomeridiana.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Acerbo ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ACERBO. A nome dell'onorevole Baistrocchi mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di maresciallo d'Italia nel Regio esercito e di quello di Grande Ammiraglio nella Regia marina e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo a richiamo in servizio col grado di Generale d'esercito

del Tenente generale della riserva conte Luigi Cadorna. (327)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta termina alle 12.15.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.

